

REGOLAMENTO (CEE) N. 128/92 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1992

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento, destinate alla trasformazione nell'ambito di un programma di aiuto organizzato da uno Stato membro e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2857/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'organismo di intervento francese detiene scorte di carni bovine non disossate; che alla luce delle elevate spese di magazzinaggio è opportuno evitare l'ulteriore permanenza in magazzino di tali carni; che il governo francese ha organizzato un programma di aiuto alimentare in cui si prevede l'esportazione di prodotti trasformati verso alcuni paesi terzi; che è opportuno porre in vendita alcuni quantitativi di dette carni di intervento ai fini della loro trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁴⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che la vendita deve essere effettuata a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁸⁾, fatte salve le disposizioni derogative particolari previste dal presente regolamento;

considerando che ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi di intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'ambito di un programma nazionale di aiuto alimentare l'organismo d'intervento francese è autorizzato a vendere, ai prezzi indicati nell'allegato, 800 t di quarti anteriori destinati alla trasformazione.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, la vendita è effettuata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2173/79 e (CEE) n. 2182/77.
3. Gli organismi d'intervento vendono in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.

Articolo 2

1. Sono valide solo le domande di acquisto presentate dalle competenti autorità francesi.
2. Le domande di acquisto non contengono l'indicazione del magazzino o dei magazzini dove si trovano le carni.
3. Non si procede alla costituzione delle cauzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 e dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.
4. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 possono incaricare uno o più mandatari della trasformazione delle carni d'intervento in determinati prodotti e dell'esportazione di questi prodotti.
5. Le competenti autorità di cui al paragrafo 1 prendono i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti trasformati possano essere identificati in qualsiasi momento come parte di un programma di aiuto alimentare.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.